



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE**

nella persona del Giudice dott. Umberto Castagnini ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3194/2026** promossa da:

FABIO LOZZI (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv. DI CINTIO CESARE e dell'avv. SPERDUTI MATTEO

ATTORE

contro

ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI DI CALCIO (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio degli avv.ti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
COLLEGIO DI GARANZIA PRESSO ASSOCIAZIONE ITALIANA ALLENATORI DI CALCIO (C.F. [REDACTED])

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

[REDACTED] (C.F. [REDACTED])

CONVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.

RAGIONI DI FATTO E

DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Fabio Lozzi ha evocato in giudizio i convenuti in epigrafe per ottenere l'annullamento del lodo arbitrale irrituale emesso in data 18.12.2025 con il quale il Collegio di Garanzia dell'Associazione Italiana Allenatori di Calcio (di seguito, per brevità, AIAC) ha irrogato nei suoi confronti la sanzione disciplinare della sospensione per 5 anni dalla qualità di socio per

aver percepito, nonostante il principio di gratuità delle cariche associative sancito dal Regolamento Organico dell'Associazione, la somma di euro 16.430,00 a titolo di indennità giornaliera in relazione ai corsi per allenatori tenutisi negli anni 2023 e 2024.

L'attore ha esposto che il lodo impugnato è stato emesso all'esito del procedimento disciplinare n. 1/2025 promosso nei suoi confronti in data 28.10.2025 per presunte irregolarità nella gestione dei conti del Gruppo Regionale Lazio AIAC, di cui all'epoca dei fatti contestati era Segretario. Lozzi ha rappresentato che il predetto procedimento disciplinare è stato avviato dal Collegio di Garanzia a fronte di alcune anomalie riscontrate dal Collegio dei Revisori dei Conti nella contabilizzazione delle spese per l'organizzazione dei corsi per allenatori nelle annualità 2023 e 2024. In particolare, l'attore ha precisato che il Collegio di Garanzia ha ritenuto Lozzi responsabile della violazione dello Statuto AIAC e degli artt. 28, 33, 36 e 47 del Regolamento Organico AIAC per aver eluso il principio di gratuità delle cariche associative, dissimulando l'erogazione di indebiti compensi per l'attività svolta nell'ambito dei corsi allenatori attraverso il rimborso di indennità giornaliera. Di contro, l'attore ha dedotto che la percezione della somma di euro 16.430,00 oggetto di contestazione in sede disciplinare, lungi dal costituire un indebito compenso, è riconducibile al rimborso delle spese sostenute per le attività svolte in loco durante i corsi con l'obiettivo di indurre il maggior numero di corsisti ad associarsi all'AIAC.

Tanto esposto in fatto, l'attore ha contestato la validità del lodo impugnato sotto plurimi profili.

Con il primo motivo di impugnazione, Lozzi ha dedotto la nullità del lodo sostenendo che esso è stato emesso per definire una controversia non deferibile ad arbitri irrituali, avendo ad oggetto diritti e interessi indisponibili, quali la corretta formazione del bilancio dell'associazione e la gestione dell'ente improntata al principio di gratuità delle cariche associative.

Con il secondo motivo di impugnazione, l'attore ha affermato la nullità del lodo anche in ragione della carenza di terzietà ed imparzialità del Collegio di Garanzia, considerato che i suoi componenti sono eletti dalle Assemblee di categoria tra gli stessi associati. Ha altresì dedotto il difetto di indipendenza del collegio arbitrale, valorizzando la circostanza che tutti gli atti del procedimento disciplinare transitano attraverso la Segreteria nazionale dell'Associazione così permettendo alla direzione esecutiva dell'AIAC di conoscere le difese degli associati incolpati prima della definizione del procedimento e potendo così interferire nell'assunzione della decisione da parte del Collegio di garanzia.

Con il terzo motivo l'attore ha dedotto l'annullabilità del lodo ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c. n. 2, affermando che due componenti del Collegio arbitrale non risultano associati all'AIAC e, dunque, sono privi dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 20 dello Statuto, in forza del quale i membri del Collegio di Garanzia sono eletti, tra gli associati, dalle rispettive Assemblee di categoria.

Come si evince dallo statuto AIAC (cfr. artt. 7 e 20 – doc. 2 allegato alla citazione), il Collegio di Garanzia è un organo dell'Associazione e, pertanto, risulta privo di legittimazione passiva nei giudizi riguardanti la legittimità dei suoi atti, considerato altresì che in virtù del principio di immedesimazione organica, l'attività svolta dal Collegio è imputabile direttamente all'Associazione in seno alla quale esso è costituito.

Di talché nelle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei lodi emessi dal Collegio di Garanzia unico soggetto legittimato passivo è l'AIAC.

2. Sulla validità del lodo impugnato

Venendo al merito della domanda attorea, in applicazione del principio della "ragione più liquida" può essere esaminato prioritariamente il terzo motivo di impugnazione del lodo.

Con esso l'attore contesta la legittimità del lodo ai sensi dell'art. 808-ter n. 2 c.p.c. per difetto dei requisiti di eleggibilità degli arbitri previsti dallo Statuto AIAC, deducendo che due dei tre componenti del Collegio di Garanzia non risultano soci AIAC quantomeno al momento dell'emissione del lodo, in contrasto con quanto disposto dagli artt. 7 e 9 dello Statuto, in forza dei quali i membri del Collegio arbitrale sono eletti dalle Assemblee tra gli associati.

In particolare, l'attore allega che l'iscrizione all'AIAC dell'avv. **[redacted]** risale all'anno 2016 e risulta rinnovata soltanto per l'anno 2018; l'avv. **[redacted]** non risulta associato nel 2025, anno in cui è stato emesso il lodo impugnato. Di talché l'attore sostiene che due dei tre membri del Collegio arbitrale, non risultando associati al momento della pronuncia del lodo e risultano privi dei requisiti previsti dallo Statuto per essere eletti componenti del Collegio di Garanzia.

Il motivo è fondato.

Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata da AIAC secondo la quale la doglianza in esame doveva essere dedotta da Lozzi nel giudizio arbitrale per evitare di incorrere nella decadenza prevista dall'art. 829 co. 1 n. 2 c.p.c.

Secondo la prospettazione della convenuta, Lozzi, non avendo contestato la mancanza dei requisiti di eleggibilità degli arbitri nel procedimento arbitrale, sarebbe incorso nella decadenza prevista dall'art. 829 co. 1 n. 2 c.p.c., perdendo così la facoltà di contestare in giudizio la composizione del collegio arbitrale. Ciò in quanto la decadenza prevista da tale disposizione, espressamente dettata dal legislatore con riferimento all'arbitrato rituale, sarebbe applicabile per analogia all'arbitrato irrituale in virtù dell'*eadem ratio*, al fine di evitare pretestuose contestazioni *ex post* della composizione arbitrale in conseguenza dell'esito non favorevole della decisione.

Invero, la tesi secondo cui la decadenza in parola sarebbe applicabile analogicamente all'arbitrato irrituale non può essere condivisa.

Come noto, il ricorso all'analogia postula l'esistenza di una lacuna normativa, ovvero la mancanza di una norma atta a disciplinare direttamente la fattispecie oggetto del giudizio, di modo che al giudice sia impossibile decidere altrimenti.

La Suprema Corte ha precisato che *“non semplicemente perché una disposizione normativa non preveda una certa disciplina, in altre invece contemplata, costituisce ex se una lacuna normativa, da colmare facendo ricorso all'analogia ai sensi dell'art. 12 preleggi”*; diversamente *“la scelta di riempire un preteso vuoto normativo sarebbe rimessa all'esclusivo arbitrio giurisdizionale, con conseguente compromissione delle prerogative riservate al potere legislativo e del principio di divisione dei poteri dello Stato”* (cfr. Cass. Sez. un. n. 38596/2021).

Nel caso di specie non ricorrono i presupposti per l'applicazione analogica dell'art. 829, co. 1 n. 2 c.p.c., poiché non esiste alcuna lacuna da colmare, dal momento che in materia di arbitrato irrituale l'art. 808ter co. 2 n. 2 c.p.c. disciplina autonomamente l'ipotesi di annullabilità del lodo per vizi attinenti alla costituzione del collegio.

In particolare, l'art. 808ter co. 2 n. c.p.c. prevede l'annullabilità del lodo irrituale *“se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale”*, senza tuttavia stabilire – come invece previsto all'art. 829 co. 1 n. 2 per l'arbitrato rituale – che tale censura deve essere stata dedotta nel giudizio arbitrale.

La mancata previsione dell'onere per l'interessato di sollevare la relativa eccezione in sede arbitrale a pena di decadenza non determina alcuna lacuna da colmare con il ricorso all'analogia, dovendosi piuttosto ritenere frutto di una scelta consapevole del legislatore il quale, evidentemente, in materia di arbitrato irrituale, a differenza di quanto previsto per l'arbitrato rituale, non ha voluto introdurre preclusioni nel regime di impugnazione del lodo per vizi afferenti alla costituzione del collegio.

Del resto, anche l'interpretazione sistematica avvalorata la tesi della non estendibilità in via analogica all'arbitrato irrituale della decadenza prevista dall'art. 829, co. 1 n. 2 c.p.c. per il lodo rituale.

Invero, con riferimento all'ipotesi di annullabilità del lodo irrituale prevista dall'art. 808-ter c.p.c. n. 1 riguardante l'invalidità della convenzione di arbitrato e il vizio di *ultra* o *extra mandatum*, il legislatore ha espressamente previsto che tali motivi di doglianza possono essere fatti valere in sede di impugnazione del lodo soltanto a condizione che le relative censure siano state previamente sollevate nel procedimento arbitrale. Dunque, in applicazione del principio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, evidentemente in materia di arbitrato irrituale il codice di rito ha intenzionalmente omissso di prevedere l'operatività di una decadenza con riferimento ai vizi relativi alla costituzione del collegio. Se il legislatore avesse voluto porre a carico dell'interessato l'onere di far valere il vizio nell'ambito del procedimento arbitrale, lo avrebbe previsto espressamente, così come accaduto per le ipotesi di annullabilità contemplate dal n. 1 dell'art. 808-ter c.p.c.

Pertanto, il difetto dei requisiti di eleggibilità degli arbitri è vizio che può sempre essere rilevato nel giudizio di impugnazione del lodo irrituale, anche se non è stato previamente dedotto in sede arbitrale.

Pertanto, la non applicabilità in via analogica dell'art. 829 co. 1 n. 2 c.p.c. risulta coerente anche quanto previsto dall'art. 808 ter co. 1 c.p.c. secondo cui le parti possono scegliere che *“la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo”*.

Da tale previsione si può ricavare il principio secondo cui la natura irrituale dell'arbitrato preclude la diretta applicabilità di tutte le norme del codice di rito dettate per l'arbitrato rituale che trovano applicazione soltanto *“altrimenti”*, ovvero se le parti non optano per l'arbitrato irrituale (cfr. in tal senso Cass. n. 10300/2014; Cass. n. 1158/2013).

La tendenziale inapplicabilità all'arbitrato irrituale della disciplina dettata dal codice di rito per l'arbitrato rituale trova del resto fondamento nella diversa natura giuridica dei due istituti: mentre il primo ha natura giurisdizionale, il secondo ha natura negoziale, costituendo uno strumento di risoluzione contrattuale delle controversie insorte o che possono insorgere tra le parti, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole della lite che le parti si impegnano a considerare come espressione della loro volontà (cfr. Cass. civ. n. 14986 del 28/05/2021).

Ne consegue che, anche alla luce delle suesposte considerazioni, deve escludersi che l'art. 829 co. 1 n. 2 sia suscettibile di estensione in via analogica all'arbitrato irrituale.

Tanto più che nel caso di specie si tratterebbe di estendere una disposizione specifica dettata per l'arbitrato rituale e applicarla analogicamente all'arbitrato irrituale, nonostante il legislatore abbia previsto per quest'ultimo una disposizione *ad hoc* che non contempla affatto alcuna decadenza in conseguenza del mancato rilievo del vizio in sede arbitrale.

Quanto al merito della censura in esame, giova premettere che il lodo impugnato risulta emesso in data 18.12.2025 dal Collegio di Garanzia AIAC così composto: avv. [REDACTED] in qualità di Presidente, avv. [REDACTED] e avv. [REDACTED] in qualità di consiglieri (cfr. doc. 1 allegato alla citazione).

Parte attrice ha allegato che l'avv. [REDACTED] non risulta socio AIAC al momento dell'emissione del lodo, posto che l'unica tessera associativa risale al 2016 ed è stata rinnovata soltanto per l'anno 2018. Ha aggiunto che neppure l'avv. [REDACTED] risulta associato nel 2025, non avendo rinnovato l'iscrizione all'AIAC in detta annualità.

Tali circostanze non sono state contestate dall'Associazione convenuta, la quale si è limitata a sostenere che il requisito associativo previsto dallo Statuto deve essere posseduto dai componenti del Collegio arbitrale al tempo dell'elezione anziché al momento dell'emissione del lodo.

Tanto premesso, posto che è pacifico in giudizio che due dei tre arbitri non erano soci AIAC al momento della decisione arbitrale, è necessario interpretare le norme statutarie per

stabilire se lo Statuto richieda il possesso del requisito associativo soltanto al momento dell'elezione a componente del Collegio di garanzia ovvero anche al momento della conclusione del procedimento arbitrale.

Al riguardo giova premettere che *“L'interpretazione dello statuto di un'associazione, come quello di una fondazione o di una società, va condotta alla stregua dei criteri indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c., trattandosi di atto di autonomia negoziale, sulla base degli accertamenti in fatto rimessi al giudice del merito”* (cfr. Cass. civ. n. 8884 del 04/04/2024).

Nel caso in esame vengono in rilievo, in particolare, due disposizioni statutarie: l'art. 9 comma 4 lett. g) stabilisce che le Assemblee degli Allenatori Professionisti, degli Allenatori Dilettanti e dei Preparatori Atletici *“eleggono ciascuna, tra gli associati, anche se appartenenti a categoria diversa dalla propria, un membro effettivo ed un supplente del Collegio di Garanzia”*; l'art. 20 definisce il Collegio di Garanzia come *“organo di giustizia interna”* che *“giudica, con competenza esclusiva, in arbitrato irrituale e con obbligo di succinta motivazione, sulle questioni disciplinari relative agli associati”*.

Il tenore letterale del richiamato art. 9, comma 4 lett. g) è inequivoco nel senso della necessità del possesso del requisito associativo al momento dell'elezione a componente del Collegio di garanzia.

Invero, tale disposizione, letta in combinato disposto con il richiamato art. 20 che qualifica espressamente il Collegio di garanzia come *“organo di giustizia interna”*, deve essere interpretata nel senso di ritenere indispensabile il possesso della qualità di associato anche al momento dell'assunzione della decisione arbitrale.

Evidentemente, considerata l'espressa qualificazione del Collegio di garanzia come organo di giustizia interna, lo Statuto ha inteso riservare agli stessi soci (in possesso di laurea in materie giuridiche) la definizione dei procedimenti disciplinari promossi nei confronti degli associati, allo scopo di garantire che in materia disciplinare si pronunci un collegio arbitrale composto a sua volta da soggetti iscritti all'Associazione.

In tale prospettiva, deve ritenersi più coerente con il dato sistematico la tesi che esclude la legittimazione di soggetti non più associati ad emettere la decisione arbitrale in materia disciplinare.

Del resto, a sostegno della necessità che il vincolo associativo perduri fino alla pronuncia del lodo, converge altresì la previsione contenuta nell'art. 17 dello Statuto AIAC in ordine alle cause di cessazione degli incarichi sociali: infatti, tra queste è espressamente annoverata la perdita della qualità di socio.

Ne consegue che, per espressa previsione statutaria, il venir meno del vincolo associativo determina la cessazione dell'incarico di componente del Collegio di Garanzia.

Non è condivisibile la lettura offerta dalla parte convenuta all'udienza di discussione volta a considerare separatamente i requisiti previsti dall'art. 20 (possesso di laurea in giurisprudenza) da quelli di eleggibilità (art. 9) in quanto occorre interpretare in maniera

sistematica le due disposizioni inserite all'interno dello Statuto. Né il mancato esperimento dei meccanismi statutari di reclamo o impugnazione delle delibere assembleari all'esito delle quali sono stati eletti i componenti del Collegio di Garanzia possono, in assenza di una specifica decadenza, precludere l'impugnazione ex art. 808-ter n. 2 c.p.c.

Ad abundantiam, anche a voler aderire alla tesi sostenuta dalla convenuta secondo cui sarebbe sufficiente il possesso della qualità di socio al momento dell'elezione, si osserva che con riferimento alla posizione dell'arbitro ██████████ non è contestato che l'ultimo rinnovo della tessera associativa risale all'anno 2018. Dunque, anche ipotizzando che quest'ultimo sia stato eletto proprio nel 2018, considerato che i componenti del Collegio di garanzia restano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un massimo di due mandati (art. 32 Statuto AIAC), al momento dell'eventuale rinnovo alla scadenza del primo quadriennio C█████████ sarebbe stato in ogni caso privo dei requisiti di eleggibilità, non risultando più associato dal 2019.

Pertanto, alla luce delle ragioni sinora esposte, deve essere accolto il motivo di impugnazione in esame, con assorbimento delle ulteriori censure e, conseguentemente, il lodo impugnato deve essere annullato.

3. Sulla domanda riconvenzionale di AIAC

Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda riconvenzionale sollevata dall'attore.

Secondo la prospettazione attorea, posto che il giudizio di impugnazione del lodo irrituale non costituisce un nuovo giudizio di merito sulla fondatezza della pretesa, bensì un giudizio a critica vincolata circoscritto all'esame della legittimità della decisione impugnata nei limiti dei motivi formulati, la domanda riconvenzionale della convenuta avrebbe inammissibilmente esteso l'oggetto del giudizio, essendo diretta a far valere una pretesa autonoma nei confronti dell'attore, avente diverso *petitum* e *causa petendi* rispetto alla domanda attorea.

Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, *"L'ammissibilità delle domande riconvenzionali, avanzate dal convenuto nel giudizio introdotto in via principale dall'attore, è subordinata alla comunanza del titolo già dedotto in giudizio dall'attore o di quello che appartiene alla causa come mezzo di eccezione, ai sensi dell'art. 36 c.p.c., solo al fine di ritenerle devolute al medesimo in quanto rientrano nella sua competenza per materia o per valore; mentre, ove la domanda riconvenzionale non comporti lo spostamento di competenza, si richiede un qualsiasi rapporto o situazione giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, secondo la valutazione discrezionale del giudice di merito cui è richiesto di motivare al riguardo"* (Cass. civ. n. 5484 del 01/03/2024).

Nel presente giudizio AIAC ha avanzato in via riconvenzionale domanda volta ad ottenere la ripetizione della somma di euro 16.430,00 conseguita da Lozzi a titolo di indennità giornaliera oggetto di contestazione nel procedimento arbitrale di cui è causa.

Tale domanda può senz'altro ritenersi ammissibile, considerato che, non implicando spostamento di competenza, può essere proposta anche se non ricorre la connessione specifica prevista dall'art. 36 c.p.c., essendo sufficiente ravvisare un collegamento oggettivo con la domanda attorea.

Ebbene, nel caso di specie è evidente la sussistenza di un collegamento oggettivo con la domanda principale diretta alla declaratoria di nullità e/o annullamento del lodo arbitrale, considerato che la riconvenzionale ha ad oggetto proprio la restituzione della somma percepita da Lozzi in relazione alla quale è stato emesso il lodo impugnato.

Venendo ora all'esame del merito della domanda riconvenzionale, va premesso che non può costituire prova della non debenza dei rimborsi quanto rilevato dal Collegio arbitrale nel procedimento disciplinare a carico dell'attore, considerato che il lodo è stato annullato.

Ciò non determina, tuttavia, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per il quale permane l'interesse ad agire della convenuta dovendo tuttavia la stessa essere valutata esclusivamente sulla base delle prove raccolte nel presente giudizio.

In proposito, si osserva che costituisce principio consolidato l'affermazione secondo cui nell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, l'attore ha l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento sia l'inesistenza di una causa giustificatrice del pagamento (cfr. Cass. civ. n. 28583/2025).

Nel caso di specie, posto che è pacifico l'avvenuto pagamento in favore di Lozzi della somma di euro 16.430,00 a titolo di "indennità giornaliera", risulta controversa tra le parti la spettanza di detto rimborso.

AIAC sostiene il carattere indebito della erogazione invocando il principio di gratuità delle cariche associative sancito dall'art. 26 del Regolamento AIAC, in forza del quale l'espletamento da parte degli associati di qualsivoglia attività in favore del Gruppo regionale di appartenenza deve intendersi gratuito, salvo esclusivamente un rimborso spese chilometrico. Ha, quindi, affermato che la somma percepita da Lozzi a titolo di "indennità giornaliera" non costituisce né rimborso chilometrico (poiché diverso è il regime documentale) né rimborso di spese effettivamente sostenute (in quanto mancano i relativi giustificativi). Ha, pertanto, concluso che si tratta di compensi occultati attraverso la qualificazione come rimborsi per spese inesistenti.

L'attore ha invece allegato che la somma di euro 16.430,00 comprende: euro 5.921 a titolo di diarie, intese come indennità di trasferta, pari a euro 31,00 per ogni giornata in cui è stato impegnato in qualità di Segretario del Gruppo Regionale per il periodo luglio 2023-dicembre 2024 per attività istituzionali svolte durante i corsi di abilitazione per allenatori; euro 10.509,00 a titolo di rimborsi chilometrici, calcolati in base ai chilometri effettivamente

percorsi nello stesso periodo. Ha, quindi, sostenuto che il principio della gratuità delle cariche associative non esclude la facoltà per i soci di conseguire rimborsi spese, considerata l'espressa previsione regolamentare di rimborsi chilometrici nonché la documentazione predisposta da AIAC stessa per il rimborso delle spese.

Così ricostruiti i termini della controversia, deve rilevarsi che l'Associazione convenuta si è limitata ad allegare l'inesistenza di una causa giustificatrice del pagamento affermando che i rimborsi ricevuti da Lozzi celano compensi non dovuti, senza tuttavia fornire alcuna dimostrazione al riguardo.

AIAC, su cui incombeva il relativo onere probatorio, non ha dimostrato che le somme percepite dall'attore costituiscono indebiti compensi anziché rimborsi spesa.

Lozzi ha specificamente allegato che la somma ricevuta costituisce in parte rimborso chilometrico e in parte indennità di trasferta, deducendo che la previsione di rimborsi a detto titolo non costituisce violazione del principio di gratuità delle cariche associative, considerato che è la stessa Associazione a prevedere la possibilità per gli associati di conseguire rimborsi chilometrici e indennità di trasferta.

Ciò trova riscontro nel "Regolamento Rimborsi delle Spese sostenute da associati, componenti organi sociali e collaboratori" (doc. 25 allegato alla memoria n. 1 di parte attrice), sul quale AIAC non ha preso posizione, il quale contempla espressamente la facoltà per gli associati di ottenere la liquidazione di una indennità di trasferta pari ad euro 31 al giorno per trasferte in Italia (art. 5), oltre che il rimborso di spese di viaggio.

Tale circostanza risulta confermata altresì dal modulo di rimborso spese predisposto da AIAC (doc. 26 allegato alla memoria n. 1 di parte attrice), che contiene espressamente la voce "indennità giornaliera" tra i campi che risultano compilabili per la presentazione della richiesta di rimborso.

Il Regolamento prevede espressamente che le spese di ristoro sono incluse nell'indennità di trasferta, con esclusione delle spese di "vitto e alloggio" riferite però -sulla base di un'interpretazione sistematica degli artt. B) e 5) alle "missioni di durata superiore alla giornata".

In conformità al Regolamento l'attore ha infatti richiesto esclusivamente la diaria giornaliera, quale forma di rimborso forfettario, e non le spese di ristoro (doc. 19.1 allegato alla citazione).

Pertanto, deve ritenersi che il principio di gratuità delle cariche associative, se esclude il diritto dei soci di ottenere compensi per l'attività istituzionale svolta, non preclude invece di conseguire rimborsi per le spese sostenute, secondo quanto previsto dalla stessa normativa regolamentare AIAC.

Pertanto, l'affermazione della convenuta secondo cui la percezione della somma di euro 16.430,00 è avvenuta in violazione del principio di gratuità delle cariche associative è rimasta

indimostrata, non risultando provata la circostanza che attraverso il rimborso spese conseguito Lozzi avrebbe dissimulato la percezione di indebiti compensi.

Ne consegue che la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.

4. Sulle spese di lite

In applicazione del principio della soccombenza, considerato l'accoglimento della domanda attorea e il rigetto della domanda riconvenzionale, le spese di lite vanno poste integralmente a carico dell'AIAC e sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri medi di cui al DM 147/2022 (valore indeterminabile, complessità media) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e dei parametri minimi per la fase decisoria, considerate le modalità di definizione del giudizio e l'effettiva attività svolta.

Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili nei confronti dei convenuti [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED], nei confronti dei quali non è stata proposta alcuna domanda, essendo rimasti contumaci.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:

- 1) **dichiara** il difetto di legittimazione passiva del Collegio di Garanzia;
- 2) **annulla** il lodo impugnato emesso il 18.12.2025 nei confronti di Fabio Lozzi;
- 3) **rigetta** la domanda riconvenzionale proposta da AIAC;
- 4) **condanna** AIAC al pagamento delle spese di lite in favore di Fabio Lozzi che liquida in euro 9071,00 per compensi, oltre spese generali 15%, € 545,00 per esborsi, IVA e CPA come per legge;
- 5) **dichiara** irripetibili le spese di lite nei confronti dei convenuti contumaci.

Firenze, 29 settembre 2026

Il Giudice
dott. Umberto Castagnini

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa [REDACTED] [REDACTED]